

Cucchi Luigi. Non è costruita. Per conseguenza dovendosi presentare i tipi al Governo, questi giudicherà se convenga o no, se sia più o meno opportuna questa deviazione.

Presidente. Verremo ai voti.

La Commissione riprende, all'articolo 3, il primo capoverso del progetto ministeriale, sostituendo solo la parola *opportuna* alla parola *indispensabile*. Quindi il primo capoverso suona così:

« Le tranvie dovranno avere costantemente la loro sede su strade ordinarie, salvo i casi in cui sia riconosciuta opportuna qualche parziale deviazione, per ragioni altimetriche o planimetriche. »

Quindi viene il secondo capoverso emendato dall'onorevole Cucchi Luigi d'accordo con la Commissione, ossia:

« Il binario sarà collocato in modo da creare il minor possibile ostacolo per l'ordinario carreggio, al quale dovrà restare sempre riservata una zona di larghezza tale, che a giudizio dell'ente proprietario della strada concedente sia sufficiente alla libera circolazione, ed al libero scambio dei veicoli, e per la sicurezza dei pedoni, durante il contemporaneo passaggio del treno. »

Quindi viene l'aggiunta della Commissione accettata dal Governo:

« Nel caso però che tale larghezza fosse inferiore a metri quattro, si dovrà ottenere la approvazione governativa. »

L'ultimo capoverso suona così:

« La linea di massima sporgenza del materiale mobile appartenente ad una tranvia, dovrà, salvo casi eccezionali, approvati dal Governo, distare non meno di centimetri ottanta dalle case laterali. »

Pongo a partito l'articolo 3^o, così modificato.

Chi è d'avviso d'approvarlo, voglia alzarsi.

(È approvato).

« Art. 4. Ultimati i lavori si procederà al relativo collaudo in concorso di un rappresentante del Governo, prima dell'apertura della tranvia o di qualche tronco di essa. »

(È approvato).

« Art. 5. L'approvazione dei tipi di materiale mobile è riservata al Governo, e dovrà ottenersi insieme all'autorizzazione dell'eser-

cizio, ovvero prima di applicarli se trattasi di innovazioni durante l'esercizio stesso. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Casana.

Casana. Io mi permetto di sottoporre all'esame della Camera un emendamento, che non le è stato ancora presentato.

Esso è di lieve importanza, quanto alla forma, ma sarebbe, secondo me, utile nella sostanza, giacchè riempie una lacuna, che esiste in questa legge.

Ho ragione di credere che la ragionevolezza dell'emendamento indurrà la Commissione e l'onorevole ministro a farlo proprio.

Vi sono delle tranvie, e questo è a cognizione d'ognuno, in cui il mezzo di locomozione è telodinamico. Ora, siccome, in quest'articolo si parla soltanto di tipi di materiale mobile, mi sembra che sarebbe molto opportuno aggiungere dopo le parole: « di materiale mobile », queste altre: « e degli impianti di locomozione telodinamica od elettrica. » L'articolo verrebbe così completato.

Presidente. Veramente l'onorevole Casana non avrebbe facoltà di presentare ora questo emendamento, poichè esso dovrebbe essere sottoscritto da dieci deputati.

Ma, se la Commissione lo fa proprio, si può metterlo a partito.

Gianolio, relatore. La Commissione l'accetta.

Presidente. Il Governo?

Branca, ministro dei lavori pubblici. L'accetta.

Presidente. Dunque all'articolo 5, dopo le parole: « materiale mobile » l'onorevole Casana propone quest'aggiunta: « e degli impianti di locomozione telodinamica ed elettrica. »

La Commissione fa propria quest'aggiunta, il Governo l'accetta; quindi io pongo ai voti l'articolo 5 così modificato.

(È approvato).

« Art. 6 (della Commissione). Le stazioni delle tranvie a trazione meccanica dovranno esser collegate da apposito filo telegrafico, o telefonico, e fornite degli apparecchi necessari pel regolare servizio di corrispondenza.

« Inoltre, nei punti della linea che saranno determinati dall'autorità prefettizia, sentito l'ispettore capo del circolo ferroviario entro la cui giurisdizione la linea tranviaria si svolge, il concessionario dovrà applicare opportuni segnali, ed apparati avvisatori, previamente approvati dall'autorità medesima. »